
Legge regionale 13 novembre 2014, n. 69

Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'unità nazionale. Modifiche alla l.r. 21/2010.

(Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21.11.2014)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Considerato quanto segue:

1. La Toscana durante il Risorgimento ha svolto un ruolo centrale nel processo di formazione dello stato unitario contribuendo in modo determinante al raggiungimento dell'unità d'Italia sia dal punto di vista culturale, con il grande apporto fornito alla creazione di una vera e propria coscienza nazionale, sia dal punto di vista del più concreto contributo dato al conseguimento dell'unità politica statale;
2. La Regione Toscana persegue tra le finalità principali previste dallo Statuto la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio storico e coltiva da sempre la memoria della sua storia al fine di diffondere il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale identità;
3. In attuazione delle sopracitate finalità statutarie e al fine di riconoscere e valorizzare il fondamentale ruolo svolto dalla Toscana nel processo di unificazione nazionale, si ritiene opportuno introdurre nell'ordinamento regionale una normativa che persegua tali finalità attraverso il sostegno a specifici interventi realizzati dagli enti locali, dagli enti pubblici, dai soggetti privati senza scopo di lucro e, in particolari occasioni, dalla Regione stessa;
4. Per una corretta individuazione degli interventi si rende necessario procedere preliminarmente, anche con l'apporto di studiosi esperti della materia, all'individuazione degli avvenimenti storici più rilevanti accaduti nei confini regionali durante il periodo risorgimentale;
5. Al fine di garantire una complessiva programmazione in materia di attività culturali è opportuno prevedere che gli interventi definiti dalla presente legge trovino collocazione all'interno del Piano della cultura di cui all'articolo 4 della l.r. 21/2010;

Approva la presente legge

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione, in armonia con le finalità statutarie, riconosce e valorizza il ruolo svolto dalla Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'unità nazionale sostenendo interventi finalizzati a promuovere:
 - a) lo studio, la ricerca, la conoscenza, e la divulgazione degli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale;

- b) la valorizzazione del patrimonio culturale presente sul territorio regionale riferibile agli avvenimenti di cui alla lettera a).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono avvenimenti storici della Toscana risorgimentale i fatti accaduti all'interno dei confini regionali durante il periodo compreso tra il 1815 ed il 1871 ed individuati ai sensi dell'articolo 3.
2. Per patrimonio culturale si assume la definizione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 3

Individuazione degli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale

1. La Giunta regionale, con deliberazione da approvarsi entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della collaborazione di quattro docenti universitari esperti di storia del Risorgimento, sentita la commissione consiliare competente, individua gli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale considerati come rilevanti ai fini della definizione degli interventi di cui all'articolo 4.

Art. 4

Tipologia degli interventi

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 mediante l'erogazione di contributi ai soggetti di cui all'articolo 5 per la realizzazione di:
 - a) progetti di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
 - b) progetti di studio, ricerca e divulgazione degli avvenimenti della Toscana risorgimentale, anche mediante specifici progetti educativi e didattici con le scuole;
 - c) progetti di sostegno alla pubblicazione di volumi e saggi scientifici aventi ad oggetto la Toscana risorgimentale;
 - d) progetti di valorizzazione e incentivazione del turismo culturale attraverso l'organizzazione e la pianificazione di manifestazioni, mostre, convegni, itinerari e visite guidate.
2. Gli interventi sono previsti all'interno del piano della cultura di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) e sono riconducibili esclusivamente agli avvenimenti storici individuati ai sensi dell'articolo 3.
3. Hanno priorità di finanziamento i progetti presentati dagli enti locali in collaborazione con i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 5.

Art. 5

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4 enti locali, enti pubblici con stabile organizzazione operativa in Toscana, e soggetti privati senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sede operativa in Toscana;
 - b) previsione, nello statuto o nell'atto costitutivo, delle finalità di promozione e valorizzazione dei valori risorgimentali;
 - c) attività svolta in modo continuativo e documentabile da almeno cinque anni.

Art. 6

Controllo e revoca dei contributi

1. Le strutture individuate dal piano della cultura quali soggetti gestori delle procedure per la realizzazione degli interventi ivi previsti, sono deputate al controllo sulla corretta gestione degli stessi da parte dei beneficiari, secondo le modalità definite dal piano stesso.
2. Costituiscono causa di revoca dei benefici:
 - a) la mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
 - b) la destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste;
 - c) la perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 nel periodo intercorrente tra il riconoscimento del beneficio e la sua completa erogazione;
 - d) il mancato, totale o parziale, adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario.

Art. 7

Interventi diretti della Regione

1. Il piano della cultura, in occasione di particolari ricorrenze e celebrazioni, può prevedere che

progetti di interesse regionale relativi alla valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale, siano realizzati direttamente dalla Regione anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 5.

Art. 8

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 21/2010

1. Dopo la lettera n bis) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 21/2010 è inserita la seguente:

“ n ter) la determinazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 69/2014. ”.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano della cultura di cui all'articolo 4 della l.r. 21/2010.